

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1429)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1961

Autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 16 settembre 1960, ha esaminato la proposta intesa a che gli istituti di credito fondiario — a modifica di quanto stabilito, in materia di competenza territoriale degli istituti stessi — vengano, con un nuovo provvedimento legislativo, autorizzati ad operare indistintamente in tutto il territorio nazionale.

Le disposizioni di legge testè richiamate si basavano sull'ovvio concetto che la emissione nel pubblico di cartelle fondiarie dovesse trovare ampia tutela in un avveduto esercizio del credito fondiario, e cioè in una

adeguata e non costosa organizzazione dei vari istituti. E così, per gli istituti gestiti da aziende di credito (casse di risparmio ed altre aziende di credito di diritto pubblico), che rappresentano la quasi totalità degli istituti esercenti il credito fondiario, la zona di competenza per l'esercizio del credito fondiario si faceva coincidere con quella dell'esercizio del credito ordinario delle aziende stesse: in tal modo, veniva sfruttata la buona conoscenza che queste hanno del mutuario e delle condizioni dell'economia delle zone da esse servite e, nello stesso tempo, il costo delle ricognizioni e della istruttoria in genere veniva ridotto al minimo.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, la diretta conoscenza, da parte dei consigli di amministrazione, dei mutuatari e dei loro affari, era garanzia contro le speculazioni che pur possono nascondersi dietro la formale regolarità delle singole operazioni di mutuo.

Ora, la proposta di concedere a ciascun istituto la facoltà di operare in tutto il territorio nazionale, e cioè in zone lontane da quelle nelle quali l'azienda madre esercita il credito ordinario, trascura evidentemente questi criteri prudenziali posti a base dell'attuale legislazione.

È da considerare, altresì, che allettati dalla possibilità di operare fuori della propria zona in mutui importanti, gli istituti a carattere regionale finirebbero col trascurare le domande di importo minore della propria zona, giacchè l'istruttoria e la gestione amministrativa dei mutui di ammontare modesto sono assai costose rispetto alla modestia dei compensi che tali mutui assicurano.

La questione della estensione dei limiti territoriali per gli enti che esercitano il credito fondiario, era stata posta in occasione del IX Congresso nazionale delle Casse di risparmio italiane, svoltosi a Perugia nello ottobre 1959.

In quella sede, peraltro, era stata prospettata l'opportunità di aprire all'azione di tutti gli istituti di credito fondiario le sole zone del Mezzogiorno continentale ed insulare e precisamente quelle in cui è abilitata ad operare la Cassa per il Mezzogiorno ai termini della legge istitutiva 10 agosto 1950, n. 646. Ciò allo scopo di dare un nuovo e maggiore impulso alla attività edilizia del Sud per mezzo dell'intervento di Istituti che traggono i mezzi di provvista in zone più feconde di risparmio, con la limitazione peraltro che si trattasse di mutui a favore dell'edilizia popolare e comunque non di lusso.

Per tutti i suesposti motivi, il Comitato del credito si è espresso in senso favorevole al progettato nuovo provvedimento legislativo, a condizione che esso si limiti a facultizzare gli istituti di credito fondiario a derogare all'attuale competenza territoriale solo per operazioni da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e limitatamente ai mutui su beni urbani, relativi all'edilizia popolare e comunque non di lusso.

Per tanto, si è predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli istituti esercenti il credito fondiario sono facultizzati a derogare alla propria competenza territoriale, soltanto per operazioni da effettuarsi nel territorio di compe-

tenza della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni e limitatamente ai mutui su beni urbani, concernenti l'edilizia popolare ed economica e comunque non classificabili di lusso ai sensi del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni e integrazioni.